

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

112° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1971

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Interpretazione autentica della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie » (1786) (D'iniziativa del deputato Palmiotti) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . .	Pag. 1502, 1503, 1505 e passim
FERRI	1504
FORTUNATI	1504, 1505, 1506
PICARDI, sottosegretario di Stato per il tesoro	1504, 1505
SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per il tesoro	1503, 1505
SEGNANA, relatore alla Commissione	1502
SOLIANO	1503, 1504, 1506 e passim
TRABUCCHI	1504, 1505
ZUGNO	1504, 1506

La seduta ha inizio alle ore 19,20.

Sono presenti i senatori: Baldini, Biaggi, Bosso, Buzio, Cerri, Corrias Efsio, De Luca, Fada, Ferri, Fortunati, Guanti, Illuminati, Martinelli, Masciale, Segnana, Soliano, Stefanelli, Trabucchi e Zugno.

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze, Borghi e per il tesoro, Picardi e Schietroma.

FERRI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Interpretazione autentica della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinaria

rio per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie » (1786), d'iniziativa del deputato Palmiotti (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Palmiotti: « Interpretazione autentica della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ne do lettura:

Articolo unico.

L'autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario di cui all'articolo 1 della legge 28 ottobre 1970, n. 777, si intende concessa anche ai dipendenti dei Ministeri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali ed al personale amministrativo della Corte dei conti, comandati o collocati fuori ruolo presso altri uffici statali o regionali purchè non percepiscano indennità di carattere particolare.

Detti dipendenti prestano il lavoro straordinario secondo le norme contenute nel decreto previsto dall'articolo 4 della legge 28 ottobre 1970, n. 777.

La relativa spesa è a carico delle amministrazioni di appartenenza.

La indennità di cui al primo comma non compete ai magistrati di qualsiasi ordine, che prestino servizio presso le amministrazioni finanziarie, anche se collocati fuori ruolo.

Comunico ai colleghi che la 5^a Commissione ha fatto pervenire un nuovo parere sul disegno di legge al nostro esame:

« La Commissione Bilancio e Programmazione economica ha ripreso in esame, su sollecitazione della Commissione di merito, il disegno di legge n. 1786. Nel corso del nuovo esame è emerso che le precedenti argomentazioni della Commissione circa il carat-

tere non interpretativo del disegno di legge non tenevano conto del fatto che il Governo, al momento dell'approvazione della legge 20 ottobre 1970, n. 777, aveva compreso, nel calcolo dell'onere, anche quello derivante dalla prestazione di lavoro straordinario di personale delle Amministrazioni finanziarie distaccato presso altre Amministrazioni, ma pur sempre impegnato in misura particolare per il crescente intervento dello Stato nella attività economica.

Conseguentemente, di fronte a tali assicurazioni del Governo, la Commissione modifica il proprio precedente contrario parere, ribadendo peraltro che il fondamento della autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario deve essere sempre l'esigenza di servizio e non già l'appartenenza del personale autorizzato ad un determinato ruolo. Da ciò deriva che il parere contrario viene confermato relativamente all'ultimo comma dell'articolo unico, che esclude dall'autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario i magistrati in servizio presso le Amministrazioni finanziarie. Tali soggetti, indipendentemente dal ruolo di appartenenza, debbono, nella realtà, far fronte alle crescenti esigenze di servizio che sono a fondamento tanto della legge originaria quanto del provvedimento in esame ».

Prego il senatore Segnana di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

S E G N A N A , *relatore alla Commissione.* Ritengo che, dopo la lettura che è stata fatta dal nostro Presidente del nuovo parere espresso dalla Commissione del bilancio e della programmazione economica, non ci sia praticamente da aggiungere nulla a quanto io ho esposto nella precedente seduta. L'unico ostacolo che rimaneva, almeno per quello che è a mia conoscenza, riguardava il parere negativo che era stato antecedentemente espresso dalla predetta Commissione. Venendo ora a cadere questa preclusione da parte della 5^a Commissione, ritengo che noi possiamo finalmente approvare il disegno di legge.

Mi permetto con l'occasione di ricordare che da parte mia era stata anche,

6^a COMMISSIONE

112° RESOCONTO STEN. (27 ottobre 1971)

nella prima seduta, avanzata l'idea di proporre un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo unico. Lo stesso parere della 5^a Commissione si sofferma anche su quest'argomento e mi sembra che si possa perfino dedurre che tale parere sia condizionato a questa soppressione.

Pertanto mi permetto presentare un emendamento in tal senso e mi auguro che il disegno di legge possa essere approvato.

PRESIDENTE. Quale è l'avviso del Governo?

SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Vi è una proposta fatta dal relatore e accettata dal Governo: Sopprimere l'ultimo comma dell'articolo unico, e precisamente il comma che recita: « La indennità di cui al primo comma non compete ai magistrati di qualsiasi ordine, che prestino servizio presso le amministrazioni finanziarie, anche se collocati fuori ruolo ».

Si tratta dello stesso comma che è oggetto delle considerazioni finali del parere della 5^a Commissione.

SOLIANO. Vorrei che fosse chiarito il parere della 5^a Commissione; lo possiamo considerare un parere favorevole?

PRESIDENTE. A me pare di sì.

SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Favorevole a condizione che si tolga l'ultimo comma.

SOLIANO. Evidentemente, allora, sarò stato disattento io; ma a me non sembra.

PRESIDENTE. No, è favorevole. È stato mutato il parere negativo dato la prima volta, poichè il Governo ha fatto presente che quando si approvò la legge 20 ottobre 1970, n. 777, nel calcolo dell'onere era compreso anche quello relativo ai magistrati in servizio.

SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Per i funzionari fuori dell'amministrazione.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per i suoi chiarimenti. Inoltre nel parere si dice che la 5^a Commissione ribadisce che « il fondamento dell'autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario deve essere sempre l'esigenza di servizio e non già l'appartenenza del personale autorizzato ad un determinato ruolo ». Da ciò deriva che, se per ragioni di servizio anche coloro che sono oggetto dell'ultimo comma dell'articolo unico, nel testo pervenuto dalla Camera, prestano la loro attività, anche ad essi deve essere corrisposta l'indennità per il lavoro straordinario nell'ambito delle amministrazioni finanziarie.

Mi pare che, senza equivoci, si possa interpretarlo così.

SOLIANO. Si intende dare questo riconoscimento anche ai magistrati?

PRESIDENTE. Ai magistrati di qualsiasi ordine che prestino servizio presso le amministrazioni finanziarie.

SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il problema è questo. Qui c'è il pericolo che si consideri questa disposizione di legge come un'indennità. È chiaro che se si pone l'inclusione di qualunque categoria, se si stabilisce nella disposizione di legge che il personale di altro ruolo, comandato a prestare servizio nell'ambito delle amministrazioni finanziarie è autorizzato alla prestazione di lavoro straordinario, l'autorizzazione si trasforma automaticamente in un'indennità.

SOLIANO. Questo provvedimento lo si vuol mandare avanti a tutti i costi, o lo si deve mandare avanti; ma in effetti mi convinco sempre di più che avevamo ragione noi quando, nel momento in cui è stata varata la citata legge n. 777, affermavamo si dovesse parlare non di lavoro straordinario, ma di indennità. Conosciamo tutti quali sono stati i motivi che hanno portato a questo provvedimento.

6^a COMMISSIONE

112° RESOCONTO STEN. (27 ottobre 1971)

P I C A R D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Questo è un provvedimento a monte, perchè il personale delle imposte dirette continuò lo sciopero anche quando si era raggiunto l'accordo.

S O L I A N O . Si era raggiunto un accordo con i sindacati a livello organizzativo, con l'impegno del Governo di risolvere il problema di fondo, che allora era quello della differenza dei diritti casuali percepiti dal personale delle tasse rispetto a quelli percepiti dal personale delle imposte. Questo era il motivo dello sciopero; il personale delle imposte voleva un aumento dei diritti casuali. Anzichè arrivare a quest'aumento si adottò il sistema delle cinquanta ore. Ora si sostiene la ragione del lavoro straordinario e dell'estensione, ma questo personale farà dello straordinario secondo le esigenze dell'amministrazione presso la quale è distaccato, e se questi uffici chiudono non potrà certo fare dello straordinario.

Comunque la verità è che si sta verificando quello che noi avevamo previsto e paventato quando si volle adottare il sistema delle ore straordinarie; il problema non si risolverà certo con questo provvedimento, perchè, approvando il disegno di legge in esame, e togliendo l'ultimo comma, estendendo cioè queste indennità anche ai magistrati, noi apriamo la via ad altre rivendicazioni perchè situazioni di questo genere sussistono per tutte le amministrazioni e non solo per quelle che vengono qui ricordate.

F E R R I . Anch'io sono convinto che di fronte a problemi di questa natura o si trova il coraggio di affrontarli alle origini, o purtroppo ci troveremo sempre in situazioni di questo tipo. Una volta allentata la morsa, è giocoforza prendere atto delle situazioni così come si presentano. Per queste ragioni sono favorevole all'accoglimento dell'emendamento Segnana.

F O R T U N A T I . Che cosa significa che « l'autorizzazione s'intende concessa »? L'autorizzazione « può essere » concessa, non « è » concessa, altrimenti avevo ragione io a sostenere che in realtà era una retribuzione in

più sullo stipendio, e solo formalmente lavoro straordinario. In questo modo non si risolve il problema, anzi lo si aggrava perchè questa è una finzione che non serve a nulla. Mi sembra che sarebbe necessario sostituire nel primo comma dell'articolo unico le parole: « s'intende » con le parole « può essere ».

Z U G N O . Sono d'accordo con quanto proposto dal collega Fortunati, a condizione però che non si modifichi in questo modo la natura interpretativa di questo disegno di legge. Se la proposta è innovativa, chiaramente non può essere accettata. La legge già esiste, è quella dell'ottobre del 1970, qui si tratta solo di interpretarla. In sostanza c'è del personale che percepisce una remunerazione per lavoro straordinario che in pratica non fa; nel momento in cui questo personale viene distaccato presso altre amministrazioni dove questa remunerazione manca, sorge il problema della corresponsione di questo compenso. Se esso venisse a mancare, è chiaro che questo personale non accetterebbe volentieri il distacco.

In questo senso mi sembra più che giustificata la soppressione dell'ultimo comma.

Lo spirito della legge dell'ottobre 1970 è che tutti coloro i quali prestano servizio presso i Ministeri finanziari, o prestando servizio presso questi Ministeri vengono comandati presso altri Ministeri, debbano avere detto compenso. In questo senso la nuova norma diventa interpretativa e si può approvare, diversamente no. Quindi io sono favorevole all'approvazione del disegno di legge, con la soppressione dell'ultimo comma.

T R A B U C C H I . Qui la diligenza del senatore Zugno è arrivata fino al punto di menzionare la legge del 1970, e mi pare sia stata un'opportuna diligenza. E allora abbiamo visto che il discorso è questo: per corrispondere ad effettive indilazionabili esigenze connesse alla crescente azione di intervento dello Stato nei vari settori economici, i dipendenti di ogni carriera sono autorizzati ad effettuare, anche in deroga a precedente legislazione, ore di lavoro straordinario, in

maggior misura che presso altre Amministrazioni. Quindi l'autorizzazione non è a pagare, ma a far effettuare questo servizio; e si stabilisce in quali uffici è permesso fare più ore straordinarie. Naturalmente io non posso adesso sindacare se il Ministero delle finanze ha potuto controllare che queste ore vengano fatte effettivamente, ma noi dobbiamo dare l'autorizzazione affinché si facciano. È evidente che il problema porta a due questioni.

Una prima questione riguarda coloro che sono addetti ad altri uffici e sarebbe da ritenersi che questi debbano fare lo stesso orario e quindi abbiano anche lo stesso sovraccarico di lavoro di quelli dei Ministeri finanziari; la seconda questione riguarda i magistrati, perchè, se mal non mi appongo, per i magistrati non può parlarsi di computo di ore straordinarie in via generale, e non so come si possa autorizzarli a compierle solo quando sono comandati presso questi uffici. Io non so se sia un caso eccezionale quello che contempliamo ora, cioè che nessuno abbia mai pensato alla possibilità che i magistrati facciano ore straordinarie, ma nella ipotesi che le facciano io ritengo che tale prestazione sia compresa nei loro emolumenti. Allora sì che l'eccezione della Camera merita una piccola riserva, altrimenti dovremmo chiederli: e quei funzionari che fanno parte dell'Avvocatura dello Stato, i quali può darsi che qualche volta facciano ore straordinarie, in quale posizione li poniamo?

P I C A R D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Questo è un altro problema. Qui si tratta dei magistrati chiamati a prestar servizio negli uffici finanziari, tanto è vero che, anche quando fu approvata quella legge del 1970, vi furono delle richieste da parte dell'Avvocatura dello Stato e del Consiglio di Stato, eppure allora il Parlamento disse di no. Ora il problema è che il magistrato è sottoposto a un maggior lavoro perchè esercita le sue funzioni presso gli uffici finanziari: perchè gli si deve togliere questo emolumento, che viene concesso a causa del maggior lavoro che in tali uffici viene espletato?

T R A B U C C H I . Io sono dispostissimo a darglielo, ma non vorrei che si alterasse il sistema.

F O R T U N A T I . A me pare veramente abbastanza strano che il Governo abbia accettato quest'interpretazione, perchè l'ultimo comma dell'articolo unico dice che i magistrati devono essere in servizio «presso» le amministrazioni finanziarie. Quindi, caso mai, il problema concerne il personale delle altre amministrazioni distaccato «presso» quelle finanziarie, e non viceversa.

Si è chiarito che l'esigenza sorge per il fatto che in questi organismi si svolgono attività connesse con problemi di delicata natura. Si verifica poi che questo personale viene distaccato altrove: ma come si fa, allora, a dire che è interpretazione autentica? Non è autentica, bensì innovativa, non ci sono dubbi di sorta; leggete infatti l'articolo unico e ditemi se da esso si può evincere di quali prestazioni si tratta.

P R E S I D E N T E . Ma per i magistrati che li prestano servizio è fuori discussione.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nei servizi finanziari, è fuori discussione. Io mi sono sforzato, in partenza, di dare quest'interpretazione.

F O R T U N A T I . All'inizio della norma è detto che ai dipendenti che vanno a prestare servizio presso altre Amministrazioni spetta questo lavoro straordinario. Io non faccio questioni di merito, dico che non si può sostenere che sia una norma interpretativa.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Questa frase praticamente si riferisce a coloro che sono comandati presso altri uffici per esigenze particolari, in relazione a problemi inerenti al campo finanziario, come, ad esempio, la riforma tributaria. A mio avviso, nonostante quello che afferma il collega Zugno, rimane un po' ferma, dal punto di vista lessicale, la preoccupazione del senatore Fortunati. Il problema non sorgerebbe se si dicesse:

6^a COMMISSIONE

112° RESOCONTO STEN. (27 ottobre 1971)

« L'autorizzazione è estesa anche ai dipendenti... ». Questa dizione mi pare più corretta. Però io dico: conviene per una questione nominalistica cambiare questa dizione ed autorizzare l'altro ramo del Parlamento ad arzigogolare sul perchè abbiamo cambiato una parola, mentre invece, in effetti, non si cambia niente?

P R E S I D E N T E . Se mi è consentito esprimere un'opinione, vorrei innanzi tutto distinguere i due aspetti di questo stesso articolo unico, anche con riferimento a quanto è detto all'articolo 1 della legge 28 ottobre 1970, n. 777. Tale legge afferma innanzi tutto che « i dipendenti civili dello Stato, di ogni carriera, qualifica e ordinamento, comunque in servizio presso le amministrazioni, uffici e servizi sottoindicati », sono autorizzati a effettuare queste prestazioni straordinarie.

Allora — primo aspetto — quel personale della magistratura che è stato escluso con un emendamento aggiuntivo della Camera, deve essere compreso. E dunque c'è una logica nel doppio emendamento introdotto dalla Camera perchè si tratta di personale che presta servizio presso quelle amministrazioni, dato che la legge n. 777 parla di dipendenti dello Stato di ogni carriera, qualifica e ordinamento.

F O R T U N A T I . Solo che non sono dipendenti civili.

P R E S I D E N T E . La magistratura costituisce un ordine a sè, comunque vedremo poi se i magistrati sono inquadrabili o meno nel personale civile; resta comunque il fatto che, se lo sono, non si può negare loro questo diritto.

C'è poi la questione del « comunque in servizio presso le amministrazioni ». Il senso di questa disposizione mi sembra sia quello che questo personale, pur non prestando la sua attività presso il Ministero, lavora per il Ministero, serve in tutto e per tutto il Ministero.

F O R T U N A T I . In questo modo per uno stesso posto di lavoro ci saranno retri-

buzioni differenti; un dipendente del Ministero delle finanze sarà pagato di più di un'altra persona che fa lo stesso identico suo lavoro, solo perchè proviene da quella amministrazione.

P R E S I D E N T E . L'interpretazione autentica sta proprio nel fatto che si ritiene che questo personale lavori nell'interesse diretto dell'amministrazione e che quindi non possa essere privato di un'indennità cui avrebbe diritto lavorando presso l'amministrazione.

F O R T U N A T I . Oltretutto questa norma darebbe diritto a tutti gli arretrati, dopo un anno e mezzo e senza aver fatto nulla più degli altri.

S O L I A N O . Per le ragioni già esposte esprimo parere negativo all'accoglimento dell'emendamento proposto dal senatore Segnana.

Z U G N O . La legge n. 777 del 1970 dava già a tutto il personale, da qualunque amministrazione proveniente, che prestasse servizio negli uffici indicati nell'articolo 1, il diritto a quest'indennità. Se noi mantenessimo l'ultimo comma dell'articolo unico, dato che questo disegno di legge è interpretativo, i magistrati che hanno prestato servizio presso le Amministrazioni finanziarie ed hanno quindi percepito lo straordinario, lo dovrebbero restituire, il che sarebbe assurdo.

Per questi motivi mi dichiaro favorevole all'accoglimento dell'emendamento Segnana.

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo di parlare e mantenendo il Governo ed il relatore il loro avviso, dichiaro chiusa la discussione.

Metto in votazione l'emendamento, presentato dal senatore Segnana, soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo unico.

(È approvato).

S O L I A N O . A nome del Gruppo comunista annuncio la nostra astensione dal voto sul disegno di legge in esame.

6^a COMMISSIONE

112° RESOCONTO STEN. (27 ottobre 1971)

P R E S I D E N T E . Metto ora in votazione l'articolo unico del disegno di legge in esame, quale risulta dopo l'approvazione dell'emendamento Segnana:

Articolo unico.

L'autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario di cui all'articolo 1 della legge 28 ottobre 1970, n. 777, si intende concessa anche ai dipendenti dei Ministeri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali ed al personale amministrativo della Corte dei conti, comandati o collocati

fuori ruolo presso altri uffici statali o regionali purchè non percepiscano indennità di carattere particolare.

Detti dipendenti prestano il lavoro straordinario secondo le norme contenute nel decreto previsto dall'articolo 4 della legge 28 ottobre 1970, n. 777.

La relativa spesa è a carico delle amministrazioni di appartenenza.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 20,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore generale Dott. BRUNO ZAMBIANCHI